

[N. 186](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 186**

### **Data: 29-03-2012**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**SERVIZIO : FRONT OFFICE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI UNITA' IMMOBILIARI IN  
E.E.P. - CONVENZIONATA. VERIFICA REQUISITI NUOVO  
ACQUIRENTE E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE.**

**Istruttore: GIOVANNA BINI**

**Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## **IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che la sig.ra TRAINITO MARIA GRAZIA è proprietaria delle unità immobiliari censite al N.C.E.U. Sez. S.G. – Fg. 7 – Mapp. 608 sub 11 e 24 (abitazione e box auto), ubicate nel fabbricato sito in Via Valsecchi n. 104, costruito dalla Soc. “Airoldi Paolo e c. s.p.a.”, su terreno concesso in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 legge 22.10.1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Airoldi Paolo e c. spa in data 3.09.1982, n. 247987/3962 di rep., a firma del notaio dott. Alberto Cuocolo e successiva modifica in data 20.11.1986, n. 369879/5282 di rep.;

Vista la nota del 14 marzo 2012, con la quale la sig.ra TRAINITO MARIA GRAZIA ha chiesto di poter cedere le unità immobiliari di cui sopra e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti del Signor INFANTINO SANDRO;

Atteso che l’art. 6 della convenzione in argomento, cita:

“Gli alloggi ceduti dalle Imprese Valassi e Airoldi non possono essere alienati a nessun titolo né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di cessione. ....”

Considerato che, nella fattispecie, sono trascorsi i 10 anni previsti dall’art 6 della convenzione (19.12.1986);

Vista la documentazione relativa al Signor INFANTINO SANDRO, dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente per l’assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Vista la stima del prezzo di cessione, effettuata ai sensi della convenzione in argomento;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti, adottano atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall’Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all’arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21.12.2011, con il quale viene prorogato il termine di approvazione del Bilancio 2012 al 31.03.2012;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l’art. 20 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le leggi in materia

### **DETERMINA**

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare la sig.ra TRAINITO MARIA GRAZIA a cedere le unità immobiliari di sua proprietà site in Via Valsecchi n. 104, al sig. INFANTINO SANDRO, in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;
2. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse, per un totale indicativo di €. 99.051,00./;
3. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede: che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE  
arch Antonello Longoni